

N. 00219/2010 REG.DISP.  
N. 09517/2009 REG.RIC.  
N. 09590/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato il presente

**DISPOSITIVO DI DECISIONE**

1) sul ricorso numero di registro generale 9517 del 2009, proposto da Francesco Tonnara e Luciano Cappelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Manzi e Andrea Reggio D'Acì, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno, Presidenza della Repubblica Italiana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Comune di Amantea;

2) sul ricorso numero di registro generale 9590 del 2009, proposto da Antonio Carratelli, Sante Mazzei, Pasquale Ruggiero, Sergio Tempo,

Michele Vadacchino, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Carbone, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno, Presidenza della Repubblica Italiana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Comune di Amantea;

***per la riforma***

quanto al ricorso n. 9517 del 2009, della sentenza del Tar Calabria – Catanzaro, sez. I, n. 1125/2009;

quanto al ricorso n. 9590 del 2009, della sentenza del Tar Calabria – Catanzaro, sez. I, n. 1124/2009;

entrambe concernenti scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza) per la durata di diciotto mesi.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Repubblica Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 23-bis, l. n. 1034/1971;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il Cons.

Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Luigi Manzi e Reggio d'Acì e l'avvocato dello Stato Urbani Neri;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, già riuniti, li accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati in prime cure.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Il Segretario

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 01/04/2010

(Art. 23 bis, comma 6, L. 6/12/1971, n. 1034)

Il Dirigente della Sezione